

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

KONTAGIO



ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

E' costituita a norma dell'art. 36 e seguenti del codice civile, con sede in Poppi Piazza Risorgimento 37, un'Associazione Culturale che assume la denominazione di "KONTAGIO" (d'ora in poi Associazione).

Il Comitato Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi secondarie, succursali e filiali sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 2 – Scopi e finalità

L'Associazione Culturale è un Centro Sociale autogestito di vita associativa, a carattere volontario e democratico, antifascista, antimilitarista e antirazzista. L'Associazione è senza fini di lucro.

E' compito dell'Associazione:

- a) promuovere la diffusione della democrazia e del pluralismo;
- b) tutelare il diritto alla libertà e all'uguaglianza;
- c) promuovere gli scambi interculturali;
- d) vivere un rapporto positivo con la natura, privilegiando l'utilizzo di materiali e sostanze non inquinanti attuando sistematicamente la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti solidi ed il riciclaggio delle sostanze organiche;
- e) utilizzare liberamente il tempo non occupato dal lavoro, rispettando l'autonomia individuale delle scelte di cultura, di convinzioni religiose e di vita;
- f) favorire l'inserimento sociale di individui che vivono realtà marginali contribuendo ad eliminare le cause che provocano il disagio giovanile;
- g) promuovere iniziative che tendano a favorire la discussione e lo scambio di

opinioni fra giovani e anziani;

- h) accrescere le proprie conoscenze, ad accedere all'informazione alla libera espressione artistica e culturale;
- i) ripudiare la violenza ed ogni forma di sopraffazione e di oppressione nei rapporti fra stati, fra le classi sociali, tra sessi, tra gli individui, all'interno delle famiglie, delle comunità ed istituzioni di ogni tipo;
- j) promuovere il servizio civile, le attività culturali, sportive e ricreative e le forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni democratiche;
- k) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto, per un'adeguata programmazione culturale sul territorio e per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici;
- l) organizzare servizi rispondenti ai bisogni culturali, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell'assistenza dei soci;
- m) organizzare iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto;
- n) utilizzare la propria sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statuari sopra previsti, occupando direttamente gli spazi o dando in locazione parte di essi.

ARTICOLO 3 – Soci

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:



- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 gg.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto e di essere liberamente eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto inoltre di essere informati sull'andamento della gestione associativa e possono consultare la documentazione dell'associazione su semplice richiesta scritta o verbale al Presidente o al Consiglio direttivo. Essi hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Gli associati, in relazione alle attività di cui al precedente articolo n. 2 potranno prestare la propria opera a favore dell'associazione anche mediante forme di collabora-



zione retribuita. Resta in ogni caso salvo il diritto a ricevere i rimborsi delle spese effettivamente sostenute a favore dell'Associazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

Il comportamento di ciascun associato verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, ovvero in caso di mancato pagamento della tessera sociale e/o della quota annuale per due esercizi consecutivi, può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

ARTICOLO 4 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il collegio sindacale

Le cariche elettive sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

ARTICOLO 5 – Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli associati dell'Associazione e delibera:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo;
- b) il programma generale dell'Associazione;
- c) procede alla nomina degli organi sociali;
- d) l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;

- e) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- f) quant'altro ad essa demandato dalla Legge, dal presente Statuto, ovvero dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il rendiconto consuntivo e preventivo di gestione. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta inviata anche per posta elettronica o a mezzo fax, agli indirizzi comunicati all'atto dell'associazione, a ciascuno degli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve inoltre essere affisso presso la sede sociale negli otto giorni precedenti quello dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono risultare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché la data, il luogo e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno di quella in prima convocazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno 51 x cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sotto



scritto dal Presidente e dal segretario, nominato dall'assemblea.

ARTICOLO 6 – Consiglio direttivo

il Consiglio direttivo è composta da un numero minimo di 5 ad un numero massimo di 19 membri scelti tra gli Associati e durano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio concluso. I consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato uno o più consiglieri vengono a mancare, senza che venga meno la maggioranza, i consiglieri superstiti provvedono alla nomina dei sostituti.

Questi ultimi restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato prevista per i consiglieri cessati. Qualora nel corso del mandato venga meno la maggioranza dei consiglieri, i superstiti provvedono a convocare senza indugio l'assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo. Qualora vengano a mancare tutti i consiglieri, ciascun socio deve senza indugio convocare l'assemblea per nominare il nuovo Consiglio

Direttivo.

Al Consiglio direttivo, nella sua collegialità, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvi i poteri attribuiti ad altri organi dell'Associazione. Tali poteri potranno essere delegati a persone nominate all'uopo, anche esterne al Consiglio direttivo, con poteri e firma, congiunta o disgiunta, in via ordinaria e straordinaria e l'obbligo di rendere conto del proprio operato ad ogni riunione del Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo spetta in particolare:

- a) Impostare i programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- b) Nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione se non vi ha provveduto l'Assemblea;
- c) Predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale;

- d) Determinare le quote associative annuali;
- e) Deliberare sull'accettazione dei nuovi Associati;
- f) Deliberare sull'esclusione degli Associati;

Il Presidente può convocare il Consiglio direttivo in qualsiasi luogo per lettera, fax, e-mail o anche telefonicamente, almeno 3 giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente o in caso di sua assenza il voto del consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente ed il Vice presidente hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione, da rimborsarsi in base alle modalità stabilite con delibera del Consiglio direttivo medesimo.

ARTICOLO 7 – Il Presidente

Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di

due terzi del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica due anni.

Nelle riunioni del Consiglio essi non hanno diritto di voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

ARTICOLO 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
- b. dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c. da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
- d. dai profitti di eventuali attività commerciali esercitate in via sussidiaria e marginale rispetto all'attività istituzionale dell'Associazione;
- e. da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione, quale a mero titolo esemplificativo: donazioni, elargizioni, legati, eredità ecc..

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per

causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 10 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale. I bilanci e i rendiconti saranno resi disponibili presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature; nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E' esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra gli associati.

ARTICOLO 11 - Durata.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 12 - Scioglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci. L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono



finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.

ARTICOLO 13 – Disposizioni finali

Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Poppi, 27.09.2011



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 29/09/11
N. 8052 Vol. 81 Serie 3
Parcetti Euro 168,00

L'ADDETTO
Paola Lazzaroni

